

CAPITOLATO TECNICO **AMMINISTRATIVO**

Per la stipula di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO presso le diverse articolazioni aziendali

Art. 1 - Definizioni

Nel testo del presente capitolato valgono le seguenti definizioni:

- a) per "Azienda" si intende l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento che affida il presente servizio;
- b) per "concorrente" si intendono le Agenzie per il lavoro abilitate all'attività di somministrazione, iscritte alla sezione a) dell'albo previsto al comma 1 dell'art. 4 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e degli artt. 30 e seguenti del Decreto Legislativo n. 81 del 2015, che partecipano alla presente gara;
- c) per "aggiudicatario" si intende il soggetto, singolo o associato, risultato aggiudicatario dell'affidamento.

Art. 2 - Premessa

Il presente Capitolato tecnico-amministrativo descrive le prescrizioni che l'aggiudicatario deve rispettare nello svolgimento del servizio.

Art. 3 - Finalità ed Oggetto dell'Accordo Quadro

Oggetto dell'Accordo Quadro fra l'Azienda e l'aggiudicatario è il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di cui agli artt. 30 e seguenti del decreto legislativo n. 81/2015

L'aggiudicatario provvederà alle attività di ricerca, selezione, formazione, somministrazione, gestione e sostituzione di personale da impiegarsi presso le diverse sedi aziendali ubicate sull'intero territorio della Provincia Autonoma di Trento.

Il ricorso all'istituto della somministrazione di lavoro temporaneo ha come finalità

precipua quella di procurare all'Azienda uno strumento contrattuale dinamico, con il quale consentire l'impiego temporaneo di personale in relazione alle esigenze contingenti che si verranno ad evidenziare nel corso della durata dell'accordo, nei casi consentiti dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti e nel rispetto delle direttive per il personale stabilite annualmente dalla Giunta Provinciale di Trento.

Nel corso della durata dell'Accordo Quadro l'aggiudicatario è obbligato ad accettare gli Ordinativi di Fornitura, che assumono valore di contratti applicativi dell'accordo quadro emessi dall'Azienda fino all'importo massimo spendibile indicato nel presente capitolato.

L'aggiudicazione e la stipula dell'accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per l'Azienda nei confronti dell'aggiudicatario. Conseguentemente l'Azienda non è tenuta a formalizzare ordinativi di fornitura, escludendosi espressamente che l'aggiudicatario possa avanzare diritti o pretese di sorta.

Art. 4 Durata dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro avrà la durata di quattro (4) anni.

I singoli Ordinativi di Fornitura potranno essere richiesti entro la data ultima di validità dell'Accordo Quadro; rimarranno comunque in essere le prestazioni di lavoro pattuite per una durata che oltrepassi il termine stabilito.

Alla scadenza del termine contrattuale, per il tempo necessario all'espletamento di una nuova procedura di affidamento e comunque non oltre i sei (6) mesi, l'aggiudicatario si impegna, su espressa richiesta scritta da parte dell'Azienda, a proseguire nella prestazione del servizio alle medesime condizioni in essere.

Art. 5 Fabbisogno - Valore dell'Accordo Quadro

Il fabbisogno stimato di personale temporaneo è pari a 150 unità equivalenti annue nell'arco dell'intero quadriennio; per unità equivalente annua si intende una persona che lavora a tempo pieno (36 ore settimanali) per un anno lavorativo.

L'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione dell'Azienda personale temporaneo facente parte delle seguenti categorie professionali:

- in misura prevalente personale afferente alla categoria D del ruolo sanitario, in particolare dell'area infermieristica e ostetrica, della riabilitazione, tecnica sanitaria e della prevenzione;
- in via residuale personale afferente al ruolo tecnico (tra cui anche gli operatori socio sanitari) e al ruolo amministrativo appartenenti alle categorie B e C.

In conseguenza del fabbisogno stimato di personale temporaneo il valore massimo presunto dell'Accordo Quadro è indicato nella tabella che segue:

| | Spesa per stipendi e oneri riflessi | Aggio | Totale spesa |
|---------------------------------------|--|--------------|---------------------|
| Durata totale Accordo Quadro (4 anni) | € 7.530.000 | € 715.350 | € 8.245.350 |

Gli importi così determinati non tengono conto di eventuali miglioramenti e incrementi stipendiali derivanti da future applicazioni contrattuali.

L'aggio utilizzato è pari al 9,5%, stabilito sulla base di ricerche di mercato svolte in fase di preparazione di gara.

Gli importi indicati si intendono al netto di IVA e di oneri per la sicurezza (pari a € 0,00).

Art. 6 Attivazione del servizio e sue modalità

L'Azienda tramite la richiesta preliminare di fornitura, procederà ad inviare le proprie richieste di personale temporaneo, indicando:

- descrizione della mansione e professionalità richiesta;
- settore di specializzazione e grado di esperienza, ove ritenuto necessario;
- durata presunta della prestazione lavorativa;
- sede e orario di lavoro;
- dati relativi alla posizione e al tasso INAIL.

L'aggiudicatario, entro il termine massimo di dieci (10) giorni lavorativi dalla predetta richiesta, ovvero in quello minore eventualmente indicato in sede di offerta, dovrà provvedere a comunicare all'Azienda una lista di candidati da valutare per ogni unità lavorativa richiesta, in possesso dei requisiti professionali richiesti. Il numero di candidati sottoposti alla valutazione dell'Azienda dovrà seguire il criterio espresso nella tabella seguente:

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Fino a 5 unità lavorative richieste | 5 candidati per ogni unità lavorativa |
| Da 6 a 9 unità lavorative richieste | 3 candidati per ogni unità lavorativa |
| 10 e oltre unità lavorative richieste | 2 candidati per ogni unità lavorativa |

L'Azienda, verificata l'idoneità delle figure professionali inviate dall'aggiudicatario, procederà ad emettere l'Ordinativo di fornitura.

Prima della emissione dell'ordinativo, l'Aggiudicatario è tenuto, su richiesta dell'Azienda, a fornire a quest'ultima, un prospetto di quantificazione dei costi rapportati alla durata del contratto, evidenziandone ogni voce e il relativo corrispettivo comprensivo d'IVA.

L'aggiudicatario, entro i dieci (10) giorni lavorativi (ovvero nel termine minore eventualmente indicato in sede di offerta tecnica) dal ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura con il quale vengono individuati i candidati idonei, assicurerà l'effettiva immissione in servizio del/i lavoratore/i, previa assunzione nel rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs. N. 81/2015 del CCNL per i lavoratori in somministrazione delle agenzie per il lavoro, nonché di quanto stabilito nel presente Capitolato.

Qualora le prestazioni fornite dal lavoratore temporaneo non risultassero adeguate a quanto richiesto o nel caso avvenissero interruzioni di singole prestazioni di lavoro per cause da imputare al lavoratore o all'aggiudicatario, o nel caso di accertata o sopraggiunta inidoneità (verificata dal medico competente o autorizzato dell'Azienda), anche parziale, allo svolgimento della funzione, l'Aggiudicatario sarà tenuto, con ogni onere a suo carico, a provvedere alla **sostituzione - con personale già valutato positivamente dall'Azienda o con personale da sottoporre a valutazione - entro il termine di cinque (5) giorni lavorativi dalla richiesta di cambio** ovvero in quello minore eventualmente indicato in sede di offerta dall'aggiudicatario.

Inoltre, nel caso di assenze del lavoratore per malattia o, in genere, nel caso di disservizi causati da assenze anche non continuative del lavoratore che superino complessivamente il 5% (cinque per cento) della durata del singolo contratto di somministrazione, l'aggiudicatario, a richiesta dell'Azienda, si impegna a sostituire il lavoratore.

Il periodo di contratto individuale, inizialmente stabilito, potrà essere prorogato qualora l'Azienda lo ritenga necessario, ove previsto dalla normativa vigente.

A fronte delle ipotesi di cui sopra, l'Ordinativo di fornitura verrà opportunamente adeguato.

Art. 7 - Requisiti dei lavoratori somministrati

I requisiti culturali e professionali richiesti per ciascuna figura professionale sono gli stessi previsti dalla normativa vigente in materia di ammissione al relativo pubblico concorso di assunzione in ruolo presso l'Azienda.

L'Azienda si riserva, per particolari esigenze riferite ai Settori Operativi presso i quali i lavoratori temporanei saranno preposti, a richiedere il possesso, da parte degli stessi, di ulteriori specifici requisiti professionali.

L'aggiudicatario dovrà fornire la documentazione comprovante i titoli ed il curriculum del singolo lavoratore temporaneo.

Per il personale sanitario, nel caso in cui il titolo sia stato conseguito all'estero, lo stesso deve essere necessariamente riconosciuto dal Ministero della Salute.

Sono in ogni caso richiesti:

- iscrizione all'Albo del Collegio e/o Ordine della relativa professione, ove previsto dalla normativa vigente;
- l'idoneità fisica all'impiego;
- adeguata capacità linguistica in lingua italiana, scritta e parlata, idonea a interagire in sicurezza con il personale referente dell'Azienda Sanitaria, con gli utenti e con le equipe professionali.

Per ogni lavoratore temporaneo immesso in servizio, l'Azienda provvederà alla verifica del possesso dei requisiti per lo svolgimento della mansione, con particolare riferimento al titolo di studio e all'eventuale iscrizione all'Albo.

Art. 8 - Modalità di immissione in servizio del personale temporaneo

All'atto della presa di servizio il lavoratore temporaneo dovrà presentarsi all'ufficio personale della struttura di assegnazione per la firma della seguente documentazione:

- istruzioni per gli incaricati del trattamento dei dati personali;
- informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003
- disciplinare in merito all'accesso ai servizi Internet, posta elettronica, attrezzature informatiche e telefoniche;
- documento di presa visione del Codice di comportamento aziendale e del Piano Triennale di prevenzione della corruzione.

L'Azienda fornirà il badge magnetico per la rilevazione delle presenze e, ove necessario, la divisa idonea per il profilo professionale.

Art. 9 - Effettuazione del Servizio

Il servizio di cui all'art. 3 dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, secondo quanto previsto dal presente capitolato, dall'Accordo Quadro e nel pieno rispetto delle modalità di espletamento di seguito indicate:

- a) L'attività del lavoratore è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità in quanto applicabili. L'aggiudicatario dovrà specificare gli obblighi di esclusività della prestazione a favore dell'Azienda da parte del lavoratore somministrato.
- b) I lavoratori saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal vigente CCPL e accordi decentrati aziendali.
- c) Il lavoratore svolgerà la propria attività nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'Azienda e sarà tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge e contrattuali applicate ai lavoratori dipendenti della stessa.

- d) L'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore potrà essere a tempo pieno (36 ore settimanali) o part-time, secondo l'articolazione oraria in essere presso la struttura di assegnazione e stabilita dal Direttore dell'Unità operativa interessata, direttamente o attraverso le figure di coordinamento del personale. Sono fatte salve eventuali ore di lavoro straordinario che dovranno essere espressamente e preventivamente richieste e autorizzate dall'Azienda. Per quanto riguarda eventuali prestazioni di lavoro festivo, notturno o su turni si rimanda al vigente C.C.P.L. - Comparto Sanità - per quanto non previsto dal presente capitolato e con questo compatibile.
- e) Il trattamento economico e giuridico sarà corrispondente a quello previsto dal CCPL vigente e accordi decentrati aziendali, per i lavoratori dipendenti a tempo determinato di pari categoria e profilo professionale, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future. Ai lavoratori temporanei sono riconosciute le libertà e le attività sindacali previste nella Legge n. 300/1970.
- f) La contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta dall'aggiudicatario ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle aziende di somministrazione.
- g) La posizione INAIL è quella indicata nei singoli ordinativi di fornitura differenziata per ogni tipologia di attività svolta.
- h) Ai lavoratori somministrati si applicano tutte le norme in tema di responsabilità applicabili agli impiegati civili dello Stato.
- i) L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Azienda, al momento della somministrazione di personale temporaneo, eventuali sgravi contributivi e/o fiscali di cui dovesse godere e scontarli in fattura.
- j) Eventuali missioni o trasferte per finalità istituzionali, preventivamente autorizzate dall'Azienda, dovranno essere svolte avvalendosi in via prioritaria del mezzo messo a disposizione dall'Azienda. Eventuali rimborsi spesa per trasferte spettanti al lavoratore saranno comunicati all'aggiudicatario che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'Azienda.
- k) La fruizione del servizio mensa o del servizio sostitutivo da parte del personale somministrato avverrà con le stesse modalità previste per i dipendenti dell'Azienda.
- l) All'atto di assunzione dell'incarico, verrà consegnata al lavoratore una scheda magnetica per la registrazione dell'orario di inizio e di fine del turno. Ogni fine mese solare verrà generata una tabella riepilogativa delle presenze e assenze che, divenuta definitiva in base ad una procedura interna di verifica, verrà trasmessa all'aggiudicatario per il pagamento delle spettanze e l'emissione della fattura.
- m) Le assenze programmate, identificabili in ferie ordinarie e permessi, dovranno essere notificate in tempo utile, secondo la programmazione richiesta dall'organizzazione della struttura in cui è inserito il lavoratore somministrato. Rimane a carico dell'aggiudicatario ogni assenza effettuata da parte dei lavoratori medesimi per malattia, infortuni, congedi e maternità.
- n) L'aggiudicatario dovrà informare i prestatori di lavoro temporaneo sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li dovrà formare ed addestrare all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 81/2008 e dal D.Lgs. 230/1995 e successive modificazioni ed integrazioni) sia intermini di contenuti che di numero di ore di formazione. L'Azienda si impegna a garantire al lavoratore somministrato

le informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute e la formazione in merito all'uso delle attrezzature e dei dispositivi in uso nell'Unità Operativa di destinazione secondo le procedure di inserimento lavorativo garantite ai dipendenti. La sorveglianza sanitaria legata ai rischi è garantita dal medico competente e autorizzato dell'Azienda.

- o) Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo delle società di somministrazione di lavoro temporaneo.
- p) Il lavoratore ha diritto a prestare la propria opera per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o la sopravvenienza di una giusta causa di recesso o sostituzione: in tal caso l'aggiudicatario avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo solo per le ore di lavoro effettivamente rese sino alla interruzione.
- q) Al perfezionamento della procedura di immissione in servizio del lavoratore, l'Azienda fornirà all'aggiudicatario tutte le informazioni necessarie, compresa l'indicazione della dipendenza funzionale/gerarchica; l'aggiudicatario, entro due giorni dalla data di immissione in servizio, dovrà fornire all'Azienda copia del contratto tra lo stesso e il lavoratore somministrato, unitamente al Certificato Generale del Casellario Giudiziale, vista la responsabilità solidale contemplata nel D.Lgs n. 276 del 2003; per le ragioni di verifica e controllo indicate in precedenza, l'Azienda potrà richiedere in qualsiasi momento all'aggiudicatario l'esibizione del libro matricola e le buste paga, il quale dovrà esibirli entro il termine di cinque giorni dalla data della richiesta.
- r) L'aggiudicatario dovrà garantire ai lavoratori somministrati, in possesso dei requisiti di legge, la possibilità di partecipare alle ordinarie procedure di reclutamento del personale che dovessero essere attivate, in pendenza del contratto, dall'Azienda.

Art. 10 - Tutoraggio

I lavoratori temporanei al momento del loro inserimento nelle strutture dell'Azienda, saranno affiancati per un massimo di settantadue (72) ore consecutive da personale dipendente dell'Azienda stessa, individuato, per il personale sanitario dal dirigente del Servizio Professioni Sanitarie della struttura nella quale è stato inserito lo stesso lavoratore, e per il restante personale dal responsabile gerarchico, al fine di conoscere le modalità operative dell'Azienda.

L'aggiudicatario dovrà assumersi l'onere economico di tale periodo di affiancamento strutturato (tutoraggio on the job), determinato nella misura di Euro 500,00 a lavoratore. A tal fine l'Azienda provvederà ad emettere periodicamente fattura con IVA all'aggiudicatario.

Art. 11 - Obblighi dell'aggiudicatario

L'Azienda si interfacerà, per tutte le questioni operative, con un unico referente presso l'aggiudicatario, individuato in sede di offerta dallo stesso aggiudicatario.

A tal fine l'aggiudicatario è tenuto a comunicare entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'aggiudicazione del servizio, per iscritto, il recapito del referente nei confronti dei responsabili dell'Azienda nonché l'indirizzo della sede operativa ubicata sul territorio della Provincia di Trento.

Il referente dovrà disporre di poteri e mezzi idonei a garantire la rispondenza del servizio richiesto a quanto previsto dal presente capitolato e dalla legge; a lui faranno riferimento l'Azienda e i lavoratori temporanei, in relazione a problematiche relative allo svolgersi della prestazione lavorativa e per questioni di particolare urgenza o gravità: di conseguenza, il referente o un suo delegato devono essere reperibili nell'arco delle ventiquattro (24) ore. I medesimi soggetti devono

costantemente essere a conoscenza del numero, nome, situazione (presenza, assenza, assegnazione) dei lavoratori somministrati presso l'Azienda.

Le contestazioni di inadempienze, fatte in contraddittorio con il referente, si intendono fatte direttamente all'aggiudicatario.

I responsabili dell'Azienda - o loro delegati - avranno il compito di sovrintendere al lavoro svolto dai dipendenti dell'aggiudicatario, potranno rivolgere le opportune osservazioni sulle modalità operative attuate, ivi compresa la regolare presenza dei lavoratori e potranno rivolgere eventuali contestazioni verbali o scritte al referente il quale avrà l'obbligo di presenziare alle contestazioni in contraddittorio.

L'aggiudicatario è unico ed esclusivo responsabile nei confronti di tutti i lavoratori utilizzati nella gestione del servizio per l'adempimento di tutte le obbligazioni normative e contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro ed in particolare di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

L'aggiudicatario si impegna, inoltre, a far fronte alla responsabilità risarcitoria inerente allo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato per tutti i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, perdite e/o danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta prevista dal presente capitolato. Ai fini di cui sopra l'aggiudicatario è obbligato ad assicurarsi con massimale di copertura non inferiore a €. =5.000.000,00= (Euro Cinquemilioni/00) per ogni sinistro, ferma restando l'intera responsabilità per eventuali maggiori danni eccedenti il massimale assicurato; l'Azienda si riserva, comunque, di valutare preventivamente i contenuti della bozza di polizza che l'aggiudicatario dovrà presentare all'atto della sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

L'Azienda non assume a proprio carico alcun onere assicurativo, né per quanto riguarda la R.C.T. né per altri rischi.

Art. 12 - Penalità

L'Azienda si riserva la facoltà di applicare la penale pari allo 0,3 per mille giornaliero dell'ammontare netto contrattuale nei seguenti casi:

- Mancato rispetto dei termini di cui all'art. 6 del presente capitolato, ovvero in quelli minori eventualmente indicati in sede di offerta, con riferimento a reclutamento, immissione in servizio e sostituzione,
- Ritardo nella comunicazione dell'indirizzo della sede operativa ubicata sul territorio della Provincia di Trento nonché del nominativo e del recapito del referente nei confronti dei responsabili dell'Azienda
- Mancato rispetto dei termini di cui all'art. 9 lettera q) del presente Capitolato.

L'Azienda si riserva la facoltà di applicare una penale aperta di importo massimo non superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale e comunque commisurato alla gravità dell'inadempimento, valutata in sede di contraddittorio, nei seguenti casi:

- Dichiarazioni mendaci in ordine ai titoli di studio e agli altri requisiti richiesti ai lavoratori somministrati, come specificati all'Art. 7 del presente Capitolato;
- Mancata reperibilità del referente o suo delegato nei tempi previsti all'Art. 11;
- Reiterati errori nella elaborazione delle buste paga prodotte ai lavoratori somministrati o nella fatturazione
- Mancato versamento degli oneri assicurativi e previdenziali nonché dello stipendio;
- Mancata sottoscrizione della polizza assicurativa di cui all'Art. 11 penultimo capoverso.

Art. 13 - Fatturazione e pagamenti, cessione del credito ed obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari

L'Azienda effettuerà il pagamento del corrispettivo del servizio (aggio + costo orario lordo), sulla scorta di una apposita scheda mensile, sottoscritta dal Responsabile del Servizio/Unità Operativa interessata o dalla figura di coordinamento del personale non dirigenziale della stessa e dal lavoratore temporaneo e riportante le presenze e le ore effettivamente prestate, che sarà trasmessa all'aggiudicatario.

Detta scheda, in tutto simile a quella mensilmente elaborata per i lavoratori dipendenti dell'Azienda, verrà elaborata dalla ditta che attualmente gestisce il programma presenze dell'Azienda (ditta Sigma) sulla base degli orari di inizio e fine turno registrati giornalmente dal lavoratore somministrato per mezzo di un'apposita carta magnetica consegnatagli all'atto dell'assunzione (si veda il Capitolato tecnico - amministrativo - amministrativo, art. 10 "Effettuazione del servizio", lettera l).

Le modalità ed i tempi di trasmissione di detta scheda all'aggiudicatario, per il pagamento delle spettanze al lavoratore somministrato (costo orario lordo/rimborso delle spettanze corrisposte al lavoratore) e per il corrispettivo spettante all'aggiudicatario (aggio), saranno concordate con lo stesso.

Le fatture mensili, che dovranno pervenire esclusivamente in formato elettronico, dovranno essere corredate da prospetti di dettaglio, distinti per lavoratore, nei quali saranno riportati:

- l'imponibile IRAP a carico dell'Utilizzatore ai sensi della Legge n. 446/97 art. 11 comma 1 bis e Circ. Min. n. 141/E dd. 4/6/98 e s.m. e i.;
- eventuali sgravi contributivi e/o fiscali con riferimento all'impiego dei lavoratori temporanei;
- il dettaglio dei singoli elementi di costo imputabili ad ogni lavoratore, in particolare eventuali ore straordinarie e altri compensi accessori.

Ai fini degli obblighi previsti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, della corretta contabilizzazione e della regolarità dei pagamenti, l'Aggiudicatario si obbliga ad inserire, in corrispondenza degli elementi previsti nel tracciato il cui formato è descritto nell'allegato A al DM n. 55/2013 e ss. mm. ii. e nelle specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio, i seguenti dati: Codice Univoco Ufficio denominato "Codice Destinatario/IPA", Codice Identificativo Gara (CIG), dati relativi al buono d'ordine/autorizzazione alla spesa (che A.P.S.S. comunicherà in occasione dei singoli ordinativi). Tali dati, se non già noti, saranno comunicati all'Aggiudicatario per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento prima dell'emissione di fattura.

In sede di liquidazione delle fatture, A.P.S.S. opererà eventuali ritenute cui è tenuta per legge, per ragioni fiscali o di tutela dei lavoratori e regolarità contributiva. Qualora l'INPS, l'INAIL o altro Ente pubblico chiedessero la sospensione dei pagamenti, questi saranno sospesi senza che l'aggiudicatario possa vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento. In sede di controlli, A.P.S.S. potrà richiedere ulteriore documentazione a comprova dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni e degli oneri contributivi.

Il pagamento dei corrispettivi per i quali non siano sorte contestazioni sarà effettuato tramite il tesoriere dell'Azienda entro il termine di sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al tesoriere di A.P.S.S.

Non è consentita all'Aggiudicatario la cessione a terzi dei crediti, salvo autorizzazione scritta di A.P.S.S. L'Aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti dalla L. 136/2010. Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, l'Aggiudicatario deve comunicare gli estremi del conto corrente dedicato - anche in via non esclusiva - alle commesse pubbliche, da utilizzare per i rapporti con A.P.S.S. e sul quale saranno delegati ad operare i soggetti individuati in apposita dichiarazione acquisita agli atti.

Art. 14 - Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento dei propri obblighi contrattuali, l'Aggiudicatario dovrà provvedere a costituire la garanzia definitiva, secondo le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali e nomina dell'Aggiudicatario quale Responsabile esterno del trattamento

Il trattamento dei dati dell' Aggiudicatario avverrà nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

A.P.S.S., in qualità di titolare del trattamento dei dati, designa l' Aggiudicatario quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento delle prestazioni ad esso affidate. L' Aggiudicatario accetta tale nomina e si impegna conseguentemente ad operare in ottemperanza alle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali ed alle disposizioni in materia di sicurezza e tutela della riservatezza emanate da A.P.S.S., impegnandosi al rispetto degli adempimenti previsti nel "Disciplinare per lo scambio informativo tra A.P.S.S. e soggetti esterni "Contitolari" o "Responsabili" di trattamenti di dati personali", del quale sarà trasmessa copia all'Aggiudicatario.

Art. 16 - Rispetto della normativa anticorruzione e adempimenti connessi

L' Aggiudicatario assume gli obblighi previsti dalla L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione". In particolare, l'Aggiudicatario si impegna a fornire, su richiesta di A.P.S.S., i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale per il controllo di cui all'art. 1, comma 9, punto e) della L. 190/2012 e si impegna al rispetto di quanto previsto, per quanto compatibile, dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e dal Codice di comportamento aziendale, documenti disponibili sul sito www.apss.tn.it alla sezione "Amministrazione trasparente - altri contenuti corruzione". Gli obblighi di condotta derivanti dal codice di comportamento si estendono, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento può costituire causa di risoluzione del contratto: A.P.S.S., verificata l'eventuale violazione, potrà contestare per iscritto all' Aggiudicatario il fatto, assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, potrà procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

L' Aggiudicatario dovrà inoltre dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 - introdotto dal comma 42, lett. l) dell'art. 1 della L. 190/2012 - di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a soggetti, ex dipendenti di A.P.S.S., che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), relativamente all'oggetto dell'affidamento, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso A.P.S.S..